Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

2025/0524(COD)

9.9.2025

EMENDAMENTI
1 - 171

Progetto di relazione
Ondřej Knotek
(PE775.698v01-00)

Modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica

Proposta di regolamento(COM(2025)0524 – C10-0137/2025 – 2025/0524((COD))

Emendamento 1
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Jacek Ozdoba, Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recate modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (2025/0524(COD)).

Or. en

Motivazione

The proposed 90% emissions reduction target by 2040 should be rejected. The impact assessment provided by the European Commission accompanying the proposal does not adequately reflect the economic and social reality. The European Commission's accompanying impact assessment insufficiently reflects the varying financial capacities, energy mixes, and decarbonisation potentials of individual Member States. The adoption of 2040 climate target risks to further undermine the competitiveness of the Union and could incentivise the relocation of investments and carbon-intensive industries to third countries with less stringent climate policies.

Emendamento 2
Anja Arndt
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione di modifica del [regolamento (UE) 2021/1119] e invita la Commissione a ritirare la sua proposta.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO_2 del 90 % proposto dalla Commissione europea per il 2040 non è realistico e aggrava i problemi esistenti. L'accelerazione della decarbonizzazione richiede ulteriori investimenti per miliardi di euro e indebolisce ancora di più la nostra competitività. Gli ambiziosi obiettivi per il 2030 probabilmente non saranno raggiunti e comporteranno un aumento dei costi del carburante e del riscaldamento a partire dal 2027. Non si può chiedere di più all'economia e ai cittadini dell'UE. È necessario garantire margini di manovra per l'adattamento al clima e la stabilità dell'UE.

Emendamento 3
Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini, Michele Picaro, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
.

Proposta di reiezione

— Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or.en

Emendamento 4
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, ***paragrafo*** 1,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, ***paragrafi*** 1 ***e 2 e l'articolo 194, paragrafo 2***,

Or. en

Motivazione

Il quadro di cui alla normativa europea sul clima e le misure corrispondenti hanno una

sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Inoltre, il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche per fonte e all'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 5
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Visto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
deliberando secondo la procedura legislativa ***ordinaria***,	deliberando secondo la procedura legislativa ***speciale***,

Or. en

Motivazione

Poiché il quadro di cui alla normativa europea sul clima e le misure corrispondenti hanno una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo, la procedura dovrebbe seguire la regola di cui all'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 6
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.	(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. ***Tali interventi urgenti non solo***

contribuiranno alla neutralità climatica, ma produrranno anche benefici collaterali significativi a livello socioeconomico. In particolare, si prevede che obiettivi climatici ambiziosi consentiranno di ridurre l'inquinamento atmosferico, migliorare la salute pubblica ed evitare costosi danni legati al clima, generando così risparmi sostanziali per i cittadini, le imprese e i bilanci pubblici. Tali benefici più ampi dovrebbero essere debitamente presi in considerazione nel valutare l'efficacia e l'efficienza della politica climatica dell'Unione[5 bis].

[3] Decisione 1/CMA.5.

[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

[3] Decisione 1/CMA.5.

[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

[5 bis] Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2024) 63 final, sezioni 1.2 e da 6.3.1 a 6.3.2.

Or. en

Emendamento 7
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.	(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo***, conformemente ai principi dell'economia di mercato e della competitività produttiva, evitando nel contempo misure***

	sproporzionate che potrebbero avere un impatto negativo sulle industrie di produzione dell'UE.
[3] Decisione 1/CMA.5.	[3] Decisione 1/CMA.5.
[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.	[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Or. ro

Emendamento 8
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.	(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono ***ancora*** urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo ***evidenziando inoltre che le parti sono determinate a portare avanti gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali***.
[3] Decisione 1/CMA.5.	[3] Decisione 1/CMA.5.
[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.	[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Or. en

Emendamento 9
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci***, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo***.	(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci.
[3] Decisione 1/CMA.5.	[3] Decisione 1/CMA.5.
[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.	[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Or. en

Emendamento 10
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si ***stanno*** dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ***ma che*** servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.	(1) Il primo bilancio globale[3] nell'ambito dell'accordo di Parigi[4], concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che ***sebbene*** le parti si ***stiano*** dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

[3] Decisione 1/CMA.5.

[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

[3] Decisione 1/CMA.5.

[4] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Or. en

Motivazione

Per utilizzare la formulazione esatta del documento ufficiale dell'UNFCCC cui si fa riferimento, CMA.5 A/UV.4 (GST)

Emendamento 11
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'Europa è il continente che si sta surriscaldando più in fretta. I cambiamenti climatici hanno già gravi conseguenze economiche e sociali. Ad esempio, le precipitazioni estreme e le inondazioni su vasta scala che hanno avuto luogo in Germania e Belgio nel 2021 hanno causato 44 miliardi di EUR di danni economici e oltre 200 decessi. Secondo le stime i danni causati dalle inondazioni avvenute nel 2023 in Slovenia ammontano a circa il 16 % del PIL nazionale, il che ha provocato un grave shock per l'economia slovena. Ritardare l'azione per il clima avrebbe gravi ripercussioni sull'economia europea. Al contrario, accelerare gli investimenti nelle tecnologie pulite contribuirebbe a creare posti di lavoro in Europa, rafforzando nel contempo la leadership industriale del continente e la resilienza della sua economia.

Or. en

Emendamento 12
Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini,

Michele Picaro, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Considerando l'elevato grado di incertezza in merito alla disponibilità e all'accessibilità economica delle principali tecnologie di decarbonizzazione, delle infrastrutture e dei fattori di produzione energetici, in questa fase non è realistico fissare un obiettivo intermedio incondizionato dell'Unione per il 2040. Qualsiasi obiettivo di questo tipo deve essere subordinato all'effettivo conseguimento degli obiettivi per il 2030, al mantenimento di un'attività industriale sufficiente nell'Unione e alla fattibilità pratica di misure abilitanti critiche, quali la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, lo sviluppo di infrastrutture di trasporto e stoccaggio della CO_2 e la diffusione sul mercato di prodotti innovativi.

Or. en

Emendamento 13
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo	(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo

intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 ***e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040***.	intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030. ***La Commissione ha presentato una valutazione a livello dell'UE dei piani nazionali per l'energia e il clima[6 bis].***
[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).	[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
	[6 bis] COM(2025) 274 final, come previsto a norma del regolamento (UE) 2018/1999, del 18 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

Or. en

Motivazione

Il riferimento dovrebbe essere limitato all'articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento.

Emendamento 14
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050,	(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050,

portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative***; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040***.	portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative.
[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).	[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

Or. en

Emendamento 15
Ana Vasconcelos, Katri Kulmuni, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.	(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia ***dell'UE*** entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.

[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

Or. en

Emendamento 16
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Emma Wiesner, Anna Stürgkh, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.	(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante ***a livello di UE*** di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.
[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI:	[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).	http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

Or. en

Emendamento 17
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.	(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante ***a livello di UE*** di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.
[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).	[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

Or. en

Emendamento 18
Javi López, Tiemo Wölken, Mohammed Chahim, Annalisa Corrado, César Luena, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo, Marta Temido, Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Thomas Bajada, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.	(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante ***a livello di UE*** di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.
[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).	[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

Or. en

Emendamento 19
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella	(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella

legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.	legislazione l'obiettivo vincolante ***a livello di UE*** di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.
[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).	[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

Or. en

Motivazione

Il considerando 20 della normativa europea sul clima è chiaro al riguardo: l'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio all'interno dell'Unione tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti antropogenici dai pozzi dei gas a effetto serra di tutti i settori economici e, ove opportuno, raggiungere emissioni negative in seguito.

Emendamento 20
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i	(2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante ***a livello di UE*** di raggiungere la neutralità climatica

settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.	in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.
_____	_____
[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).	[5] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

Or. en

Emendamento 21
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le riduzioni aggregate delle emissioni previste dai contributi determinati a livello nazionale (NDC) presentati sono nettamente inferiori ai percorsi di emissione necessari per rispettare l'obiettivo dell'accordo di Parigi e le conclusioni della valutazione globale.

Or. en

Emendamento 22
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	***soppresso***

[6] COM(2024) 63 final.

Or. en

Emendamento 23
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici ***(ESABCC)*** e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta ***a livello di UE*** delle emissioni di gas a effetto serra del 90 %

rispetto ai livelli del 1990***, il che rappresenta il valore più basso sulla scala raccomandata dall'ESABCC. La comunicazione ha inoltre fornito chiarezza sulla fattibilità delle emissioni residue e sul contributo degli assorbimenti netti risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) conformemente al regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[6 bis], come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione[6 ter] e dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio[6 quater], nonché degli assorbimenti permanenti di carbonio quali definiti nel regolamento (UE) 2024/3012, da conseguire entro tale data.***

---

[6] COM(2024) 63 final.

[6] COM(2024) 63 final.

[6 bis] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

[6 ter] Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/268/oj).

6 quater ***Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj).***

Or. en

Emendamento 24
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990. ***In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla situazione delle piccole e medie imprese (PMI). Il conseguimento dell'obiettivo per il 2040 dovrebbe evitare oneri amministrativi sproporzionati per le PMI, consentendo loro di cogliere, nel contempo, le opportunità della transizione***

	pulita, tra cui un migliore accesso ai finanziamenti, la partecipazione a programmi di innovazione e l'integrazione in catene di approvvigionamento industriali sostenibili.
[6] COM(2024) 63 final.	[6] COM(2024) 63 final.

Or. en

Emendamento 25
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***Tenuto conto*** del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(3) ***A seguito della pubblicazione*** del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici ***(ESABCC)*** e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta ***a livello di UE*** delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990. ***La valutazione d'impatto ha inoltre evidenziato che tale obiettivo a livello di UE porterebbe a un corrispondente bilancio di gas a effetto serra nel periodo 2030-2050 fino a 16 $GtCO_2$-eq, già superiore al limite compreso tra 11 e 14 $GtCO_2$-eq raccomandato dall'ESABCC.***
[6] COM(2024) 63 final.	[6] COM(2024) 63 final.

Or. en

Emendamento 26
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Emma Wiesner, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta ***a livello di UE*** delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990. ***Tale obiettivo è in linea con il livello minimo necessario per conseguire la quota equa dell'Unione nel restante bilancio globale del carbonio, come indicato dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.***
[6] COM(2024) 63 final.	[6] COM(2024) 63 final.

Or. en

Emendamento 27
Javi López, Tiemo Wölken, Mohammed Chahim, Annalisa Corrado, César Luena, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo, Marta Temido, Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Thomas Bajada, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tenuto conto del parere scientifico	(3) Tenuto conto del parere scientifico

del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra ***del*** 90 % rispetto ai livelli del 1990.	del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici***, che raccomanda una riduzione netta a livello di UE delle emissioni di gas a effetto serra compresa tra il 90 e il 95 % entro il 2040 per sostenere gli interessi a lungo termine dell'Europa e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050,*** e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta ***a livello di UE*** delle emissioni di gas a effetto serra ***di almeno il*** 90 % rispetto ai livelli del 1990.
[6] COM(2024) 63 final.	[6] COM(2024) 63 final.

Or. en

Emendamento 28
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, ***nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6]*** la Commissione ha ***raccomandato per il 2040 una*** riduzione	(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, la Commissione ha ***presentato uno scenario indicativo non vincolante che analizza possibili percorsi di*** riduzione ***fino al 2050[6]***.

netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

[6] COM(2024) 63 final.

[6] COM(2024) 63 final.

Or. en

Emendamento 29
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici***, che raccomanda una riduzione netta a livello di UE delle emissioni di gas serra compresa tra il 90 e il 95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040,*** e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

[6] COM(2024) 63 final.

[6] COM(2024) 63 final.

Or. en

Emendamento 30
Ana Vasconcelos, Katri Kulmuni, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"[6] la Commissione ha raccomandato per il 2040 una riduzione netta ***a livello dell'Unione*** delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.
[6] COM(2024) 63 final.	[6] COM(2024) 63 final.

Or. en

Emendamento 31
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Un obiettivo unilaterale dell'Unione volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 90 % entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 potrebbe incidere sulla competitività dell'industria dell'Unione qualora altre grandi economie non intraprendessero sforzi comparabili. Per ridurre tali rischi di asimmetria, una parte dell'obiettivo di riduzione per il 2040 dovrebbe pertanto essere subordinata a progressi misurabili nella riduzione assoluta delle emissioni di gas a effetto serra da parte di grandi economie selezionate e al loro impegno a favore degli obiettivi internazionali di finanziamento per il clima. Tale

condizionalità dovrebbe essere applicata in modo cooperativo, riconoscendo che alcune grandi economie perseguono strategie di mitigazione nel contesto del rafforzamento della loro indipendenza energetica dai combustibili fossili. Gli sforzi globali di mitigazione dovrebbero basarsi sulla costruzione congiunta, mantenendo la logica dei "dialoghi strategici" dell'accordo di Parigi, nel cui ambito l'Unione collabora con i partner internazionali per progettare congiuntamente percorsi ambiziosi, realistici e realizzabili su scala globale.

Or. en

Emendamento 32
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il governo degli Stati Uniti ha deciso di ritirarsi dall'accordo di Parigi sebbene il paese rimanga il secondo maggior emettitore di gas serra al mondo.

Or. en

Emendamento 33
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il	***soppresso***

2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.

Or. en

Emendamento 34
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli	***soppresso***

obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.

Or. en

Emendamento 35
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale***,*** economico ***e ambientale***, ***compresi i costi dell'inazione;*** la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti***;*** l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica***;*** la competitività dell'economia dell'Unione***, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la***	(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; ***tuttavia, la relazione della Commissione presenta notevoli lacune, in particolare per quanto riguarda*** l'impatto sociale ***ed*** economico, la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti***,*** l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica***, l'impatto sulla dipendenza dalle materie prime critiche e*** la competitività dell'economia dell'Unione ***in un contesto mondiale difficile***[6 bis].

necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.

[6 bis] ***COM(2024) 63, SWD(2024) 63 - 64; RSB(2024).***

Or. en

Emendamento 36
Laurent Castillo, Sander Smit, Letizia Moratti, Flavio Tosi, Ewa Kopacz, Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, François-Xavier Bellamy, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione,***	(4) ***L'***accordo di Parigi***, che fissa*** l'obiettivo ***della neutralità carbonica entro il 2050, non richiede la definizione di obiettivi intermedi. L'imposizione di un nuovo obiettivo intermedio per il 2040, nonostante il mancato raggiungimento di quello per il 2030, penalizzerebbe in modo sproporzionato i paesi europei, in particolare nel contesto dell'attuale crisi sociale e industriale, tanto più in assenza di una solida valutazione d'impatto. Accettare questo nuovo obiettivo avrebbe conseguenze disastrose per l'Unione, laddove nessun altro paese terzo si***

in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi ***e*** l'obiettivo ***ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050***.*

imporrebbe lo stesso vincolo.

Or. en

Emendamento 37
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime	(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime

relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.

relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; ***i benefici economici dell'azione per il clima;*** la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050. ***Nel giugno 2025 l'ESABCC ha formulato un parere ufficiale in cui ribadisce che una riduzione netta a livello di UE delle emissioni di gas serra compresa tra il 90 e il 95 % entro il 2040 costituisce un obiettivo scientificamente valido, realizzabile ed essenziale per mantenere l'Unione sulla buona strada verso la neutralità climatica entro il 2050. Il comitato ha messo fortemente in guardia contro la dipendenza dai crediti***

internazionali di carbonio, sottolineando che potrebbero distogliere gli investimenti da trasformazioni industriali nazionali fondamentali rischiando di compromettere la competitività economica e l'ammodernamento delle infrastrutture dell'Unione.

Or. en

Emendamento 38
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento	(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; ***i benefici economici dell'azione per il clima e*** la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico***; l'efficienza delle risorse***; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la

nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.	necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.
	Or. en

Emendamento 39
Thomas Pellerin-Carlin

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità	(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; ***l'autosufficienza energetica;*** l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza

economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.	energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; ***la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici;*** la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.

Or. en

Emendamento 40
Katri Kulmuni, Christine Singer, Andreas Glück, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare	(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; ***i principi del libero mercato e*** la competitività dell'economia

delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.	dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese***, delle imprese a media capitalizzazione, delle start-up*** e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.

Or. en

Emendamento 41
Javi López, Tiemo Wölken, Mohammed Chahim, Annalisa Corrado, César Luena, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo, Marta Temido, Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Thomas Bajada, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze	(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze

scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.	scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; ***i benefici economici dell'azione per il clima;*** la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.

Or. en

Emendamento 42
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità***, anche nell'ambiente marino***; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.	(4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando dovrebbe riprendere parola per parola l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1119.

Emendamento 43
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Nella sua valutazione la Commissione non ha tenuto conto degli attuali sconvolgimenti sociali ed economici, che saranno aggravati se si continuerà su questa strada, tra cui la delocalizzazione in paesi terzi, la chiusura degli impianti, le insolvenze, gli esuberi di massa, in particolare nelle industrie ad alta intensità energetica, e le conseguenti perdite significative in termini di prosperità.

Or. en

Emendamento 44
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) La Commissione non ha neppure tenuto conto del fatto che, sebbene negli ultimi anni le emissioni siano diminuite negli Stati membri, esse sono in costante

aumento a livello mondiale.

Or. en

Emendamento 45
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quater) La Commissione ha inoltre trascurato il fatto che, in assenza di condizioni di parità, le imprese europee si troverebbero in una situazione di enorme svantaggio rispetto alle imprese di paesi terzi in cui non esistono rigorosi obiettivi di riduzione delle emissioni, né nella legislazione né nella pratica, e che vi è pertanto il rischio che le industrie ad alta intensità energetica degli Stati membri non siano più competitive sul mercato globale.

Or. en

Emendamento 46
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire ***e*** sostenere la ***competitività*** e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire ***la prevedibilità e la certezza normativa per gli attori economici, in particolare gli investitori e i cittadini,*** sostenere la

tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il ***nucleare,*** l'efficienza energetica, lo stoccaggio***, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio***, l'energia geotermica e idroelettrica ***e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul*** quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta ***creando*** le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

sostenibilità competitiva e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare ***rapidamente*** applicazione su più larga scala, ***ridurre l'impronta materiale dell'economia europea,*** porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il ***risparmio energetico e*** l'efficienza energetica, ***la flessibilità non fossile e*** lo stoccaggio ***di energia***, l'energia geotermica e idroelettrica***), cogliere i benefici della transizione verso un'economia completamente circolare e delle misure sul lato della domanda volte a ridurre le emissioni, catturare le emissioni inevitabili dei processi industriali dando priorità al loro stoccaggio sicuro, sostenibile e permanente, mantenere e migliorare i pozzi naturali in modo da proteggere e ripristinare la biodiversità, aumentare gradualmente gli assorbimenti permanenti di carbonio in vista dell'obiettivo dell'Unione di emissioni nette negative dopo il 2050, riducendo al contempo in modo sostanziale il loro consumo di energia e risorse e fornendo meccanismi di responsabilità adeguati per affrontare i rischi di rilocalizzazione e inversione, e impegnarsi a favore del*** quadro post-2030 con ***tutte le parti della società, comprese le organizzazioni della società civile, le organizzazioni ambientaliste e i rappresentanti dei consumatori, con tutti i livelli di governo e con*** tutti i settori pertinenti ***in linea con le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) 2021/1119***. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta ***contribuendo a creare*** le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul

rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale ***sostenibile*** e l'innovazione nell'UE.

Or. en

Emendamento 47
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a***	(5) ***Stando alle dichiarazioni della comunità imprenditoriale, la possibilità di raggiungere gli obiettivi di emissione per il 2030 risulta già discutibile soprattutto senza conseguenze economiche e sociali di rilievo***. Con il patto per l'industria pulita l'UE ***ha iniziato a concentrarsi nuovamente*** sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE. ***Tuttavia, l'Unione non ha tenuto sufficientemente conto dell'impatto socioeconomico del patto per l'industria pulita, in particolare per quanto riguarda la concorrenza con i paesi terzi.***

zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE ***sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi*** sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

Or. en

Emendamento 48
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Emma Fourreau, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, ***garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea,*** assicurare ***percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico*** con tutte le soluzioni energetiche a zero ***e a basse*** emissioni di carbonio (***comprese le*** energie rinnovabili, ***il nucleare, l'efficienza energetica,*** lo stoccaggio, ***la***	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, ***affinché l'Unione realizzi gli investimenti necessari e definisca il quadro normativo per*** assicurare ***la completa decarbonizzazione della sua economia*** con tutte le soluzioni energetiche a zero emissioni di carbonio (***compresa l'efficienza delle*** energie rinnovabili, lo stoccaggio, l'energia geotermica e idroelettrica) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. ***La rapida elettrificazione dovrebbe essere accompagnata dal ritiro dall'attuale mercato europeo dell'energia elettrica e dalla transizione verso il controllo pubblico dell'energia per garantire prezzi***

cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica ***e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette***) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. ***Con*** il patto per l'industria pulita ***l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di*** rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

accessibili alle famiglie e alle imprese e assicurare sviluppi a lungo termine per le infrastrutture rinnovabili. Se il patto per l'industria pulita ***intende*** rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE***, deve assumere la forma di una politica industriale proattiva basata su una pianificazione strategica a lungo termine, elevati standard sociali e ambientali attuati attraverso l'uso di condizionalità legate a investimenti pubblici, nonché misure commerciali di protezione ecologica, sociale ed economica per garantire un settore industriale europeo competitivo e resiliente. Garantire il rispetto di solidi processi di contrattazione collettiva e l'inclusione dei sindacati nel processo di definizione delle politiche è fondamentale per garantire una transizione giusta verso un'economia europea decarbonizzata e inclusiva.***

Or. en

Emendamento 49
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***Al fine di conseguire il*** traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, ***attuare*** pienamente ***il quadro concordato per il*** 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati ***sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala,*** porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, ***garantire*** una concorrenza leale con i partner internazionali***, decarbonizzare il***	(5) ***Prima di presentare una proposta legislativa relativa a un*** traguardo ***indicativo dell'UE*** in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, ***valutare*** pienamente ***i risultati relativi al*** 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati ***sul principio della neutralità tecnologica e*** porre maggiormente l'accento ***sull'accettazione da parte della società e*** su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, ***garantendo al contempo*** una concorrenza leale con i partner internazionali ***e l'equità***

sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

del contributo dell'UE ***all'agenda climatica globale***.

Or. en

Emendamento 50
Katri Kulmuni, Christine Singer, Andreas Glück, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire ***e sostenere*** la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire la competitività e la resilienza dell'industria europea ***e fornire sostegno per proteggerle e rafforzarle***, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente

giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico ***con*** tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, ***il che include*** meccanismi di sostegno per l'industria europea***,*** un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.	l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico ***tramite un approccio tecnologicamente neutro che includa*** tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, ***nonché su*** meccanismi di sostegno per l'industria europea ***e l'economia circolare. Particolare attenzione è inoltre rivolta a*** un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, ***a*** condizioni di parità a livello mondiale ***che comprendano l'applicazione efficiente del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e di misure volte a contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nelle esportazioni*** e ***a*** condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE ***tenendo conto dell'attuale situazione geopolitica***.
	Or. en

Emendamento 51
Lídia Pereira, Peter Liese, Dimitris Tsiodras, Niels Flemming Hansen, Danuše Nerudová, Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE. ***Un obiettivo credibile per il 2040 deve essere accompagnato da una solida giustificazione economica per l'industria, che combini condizioni favorevoli e un patto per l'industria pulita in grado di stabilire un equilibrio tra***

decarbonizzazione e competitività.

Or. en

Emendamento 52
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale***, compresa***

chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

l'efficace attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e di azioni volte ad affrontare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nelle esportazioni, con la più ampia estensione a valle possibile e una forte attenzione alle misure antielusione, e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

Or. en

Emendamento 53
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali***, anche mediante le misure adeguate per contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio***, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre

con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.	tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, ***mantenendo nel contempo la disciplina di bilancio,*** condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.
	Or. ro

Emendamento 54
Kristian Vigenin

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili,	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta ***per le regioni, i settori e le famiglie vulnerabili interessati*** che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con ***un approccio tecnologicamente neutro***

il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.	***che includa*** tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

Or. en

Emendamento 55
Javi López, Tiemo Wölken, Mohammed Chahim, Annalisa Corrado, César Luena, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo, Marta Temido, Bruno Tobback, Thomas Bajada, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare

applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con ***tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio***, ***la*** cattura ***e lo*** stoccaggio del carbonio***, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette)*** e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con ***tecnologie pulite efficienti in termini di costi e all'avanguardia***, ***sviluppare tecnologie di*** cattura***,*** stoccaggio ***e utilizzo*** del carbonio ***per i settori industriali difficili da decarbonizzare*** e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

Or. en

Emendamento 56
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire ***il traguardo in materia di clima per il 2040*** è	(5) Al fine di conseguire ***una riduzione delle emissioni a livello dell'Unione*** è

essenziale***, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030,*** garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, ***decarbonizzare il*** sistema energetico ***con tutte le*** soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico ***sul quadro post-2030*** con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.	essenziale garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, ***ridurre le emissioni del*** sistema energetico ***mediante l'impiego di*** soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

Or. en

Emendamento 57
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, ***garantire la neutralità tecnologica e*** decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

Or. en

Emendamento 58
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con ***tutte le*** soluzioni energetiche a zero ***e a basse*** emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, ***il nucleare,*** l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e ***tutte*** le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.	(5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con soluzioni energetiche ***sicure e*** a zero emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, lo stoccaggio ***di energia***, la cattura e lo stoccaggio del carbonio ***per le industrie difficili da decarbonizzare***, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.

Or. en

Emendamento 59
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Barbara Bonte, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Un nuovo obiettivo per il 2040 metterebbe a rischio le politiche energetiche dei singoli Stati membri il cui mix energetico dovrebbe includere diversi tipi di tecnologie a basse emissioni di carbonio, come il nucleare. Conformemente all'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, ciascuno Stato membro dovrebbe mantenere il diritto sovrano di determinare il proprio mix energetico, tenendo conto delle circostanze, delle risorse e delle priorità politiche nazionali specifiche, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica.

Or. en

Emendamento 60
Ana Vasconcelos, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Le sovvenzioni ai combustibili fossili non sono coerenti con gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione, compromettono la competitività di altre tecnologie e causano distorsioni nei mercati dell'energia.

Or. en

Emendamento 61
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 62
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 64
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti ***a livello di UE***, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90***-95*** % rispetto ai livelli del 1990***, in linea con le raccomandazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici***. ***Per garantire certezza e***

prevedibilità nella capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di conseguire l'obiettivo climatico dell'UE per il 2040, il pacchetto di politiche post-2030 dovrebbe portare a una riduzione a livello di UE delle emissioni lorde dell'Unione pari almeno all'85 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

Or. en

Emendamento 65
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Anna Stürgkh, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, ***del volume cumulativo di emissioni dell'Unione e del bilancio globale del carbonio individuato dalla scienza,*** entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti ***netti temporanei e permanenti di carbonio***, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Emendamento 66
Olivier Chastel, Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Jeannette Baljeu, Christine Singer, Andreas Glück

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990 ***tenendo conto del fatto che non verrà arrecato alcun danno alla competitività delle imprese e al potere d'acquisto dei cittadini***.

Or. en

Emendamento 67
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati ***gli assorbimenti netti risultanti dal settore LULUCF nonché*** gli assorbimenti ***permanenti di carbonio***, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte ***a livello di UE***, in tutti i settori dell'economia, ***almeno*** del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Emendamento 68
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990***, sulla base di condizioni di stabilità economica e competitività mondiale***.

Or. ro

Emendamento 69
Javi López, Tiemo Wölken, Mohammed Chahim, Annalisa Corrado, César Luena, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo, Marta Temido, Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati ***gli assorbimenti netti risultanti dal settore LULUCF nonché*** gli assorbimenti ***permanenti di carbonio***, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Emendamento 70
Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.	(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, ***almeno*** del 90 % ***e fino al 95 %*** rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Emendamento 71
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***Alla luce dell'obiettivo della*** neutralità climatica ***da conseguire per il 2050,*** entro il 2040 ***dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990***.	(6) ***Per contribuire in modo equo alla sfida comune del riscaldamento globale e agli obiettivi relativi all'aumento della temperatura dell'accordo di Parigi, l'Unione dovrebbe anticipare i propri obiettivi in materia di*** neutralità climatica ***ed emissioni negative nette, rispettivamente*** entro il 2040 ***e al più tardi a partire dal 2041***.

Or. en

Emendamento 72
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del ***90*** % rispetto ai livelli del 1990.	(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette ***a livello di UE*** di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del ***95*** % rispetto ai livelli del 1990.

Or. en

Emendamento 73
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. ***In occasione*** della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la	(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. ***Gli assorbimenti naturali presentano caratteristiche che dovrebbero essere prese in considerazione, come la struttura dell'età delle foreste, la variabilità naturale e le incertezze relative agli impatti dei cambiamenti climatici e delle perturbazioni naturali, nonché le sfide metodologiche e di monitoraggio significative.*** Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un

Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare ***con*** assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni ***dei gas a effetto serra nell'Unione*** ("EU ETS").	ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. ***Nel contesto*** della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare ***mediante l'inclusione degli*** assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni ("EU ETS") ***dell'UE. Il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura svolge un ruolo centrale in una bioeconomia sostenibile e circolare e ha il potenziale per fornire benefici climatici a lungo termine, contribuendo alla transizione pulita dell'economia dell'Unione e riducendo le dipendenze grazie alla sostituzione dei materiali fossili***.
[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).	[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 74
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Emma Wiesner, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas	(7) La riduzione delle emissioni di gas

a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. ***Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli*** assorbimenti ***naturali e*** tecnologici***. Nei prossimi decenni questi due tipi di*** assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, ***la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con*** assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").

a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti ***temporanei e permanenti***, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. ***Gli*** assorbimenti tecnologici ***permanenti e gli*** assorbimenti ***naturali*** svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. ***È pertanto opportuno fissare nel diritto dell'Unione obiettivi distinti per il contributo della riduzione delle emissioni lorde, degli assorbimenti netti risultanti dal settore LULUCF e degli assorbimenti permanenti. Sulla base della struttura degli obiettivi per il 2030 di cui al regolamento (UE) 2021/1119, tali obiettivi dovrebbero garantire un contributo minimo delle riduzioni delle emissioni lorde a livello di Unione. Tali obiettivi dovrebbero essere fissati nel contesto del quadro legislativo che attua l'obiettivo per il 2040. Il contributo massimo degli assorbimenti dovrebbe basarsi su una valutazione d'impatto approfondita della loro espansione sostenibile, tenendo conto dei rischi, dei benefici, dei limiti del pianeta e dei pareri scientifici del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Gli incentivi per gli assorbimenti permanenti saranno elaborati*** in occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, ***che valuterà i vantaggi e i rischi di consentire*** assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS")***, nonché la creazione di un sistema separato di scambio di quote per gli assorbimenti o lo sviluppo di una politica dedicata agli assorbimenti permanenti di carbonio***.

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 75
Katri Kulmuni, Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra	(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. ***Il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura svolge un ruolo significativo in una bioeconomia sostenibile e circolare, fornendo benefici climatici a lungo termine, sostenendo la transizione pulita dell'Unione e riducendo la dipendenza dalle materie prime fossili attraverso soluzioni rinnovabili.*** Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici***. Per quanto riguarda i pozzi naturali, occorre tenere conto della loro variabilità annuale, delle incertezze derivanti dai cambiamenti ambientali, dell'assenza di comparabilità tra gli Stati membri e delle notevoli difficoltà in termini di calcolo e monitoraggio***. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di

nell'Unione ("EU ETS").

bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 76
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria ***e integrata dall'aumento degli*** assorbimenti***, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti*** svolgeranno un ruolo sempre	(7) ***Sebbene*** la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria ***in tutti i settori dell'economia, il potenziamento del sequestro biogenico da un lato e le tecnologie che garantiscono*** assorbimenti ***permanenti del carbonio dall'altro*** svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di

più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. ***In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità*** di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare ***con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS")***.

conseguire successivamente emissioni negative. ***Tuttavia, il loro contributo all'obiettivo dell'UE per il 2040 dovrebbe essere limitato, in quanto entrambi presentano incertezze e soglie di sostenibilità, come evidenziato dall'ESABCC. È opportuno valutare il ruolo dei principali produttori ed emettitori nel finanziamento degli assorbimenti permanenti a livello di UE attraverso progetti dell'Unione nell'ambito della cattura e stoccaggio diretti del carbonio presente nell'atmosfera al fine*** di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare ***dopo il 2036***. ***La definizione di emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare dovrebbe essere riesaminata periodicamente almeno ogni 10 anni, sulla base del parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.***

---

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 77
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti***, anche attraverso***	(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti ***a livello di UE***

soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde ***rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici***. Nei prossimi decenni ***questi due tipi di*** assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare ***con*** assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

risultanti dal settore LULUCF e degli assorbimenti permanenti di carbonio. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde***. In particolare, l'obiettivo netto del 90 % per il 2040 dovrebbe essere raggiunto attraverso una riduzione lorda delle emissioni di gas a effetto serra a livello di UE dell'83 % rispetto ai livelli del 1990***. Nei prossimi decenni ***gli*** assorbimenti ***naturali e permanenti*** svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. ***Il superamento degli obiettivi di assorbimento permanente non comporta una diminuzione dell'obiettivo di riduzione a livello di UE delle emissioni lorde.*** In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare ***assegnando un ruolo limitato agli*** assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 78
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare ***la dovuta*** attenzione ***al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici***. ***Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS")***.	(7) ***Conformemente alla normativa vigente,*** la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. ***Tuttavia, è fondamentale concentrarsi su una politica economica ragionevole che garantisca la crescita economica, la competitività e l'occupazione, e quindi anche il gettito fiscale per gli Stati membri, che può essere reinvestito nelle misure necessarie nei settori dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della protezione dell'ambiente, nonché nei sistemi di sicurezza sociale.*** Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare attenzione ***alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici***.

---

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 79
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").	(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. ***È essenziale dare priorità alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso l'innovazione e gli investimenti in tecnologie efficienti e sostenibili, oltre a un maggior numero di assorbimenti, nel rispetto della proporzionalità tra il contributo apportato alla riduzione e quello agli assorbimenti.*** Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

nell'Unione ("EU ETS").

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. ro

Emendamento 80
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti***, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche***. ***Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni*** delle emissioni ***lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti*** di gas a effetto serra ***al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da***	(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti ***netti risultanti dal settore LULUCF e degli assorbimenti permanenti di carbonio***. ***In particolare, l'obiettivo della neutralità climatica dovrebbe essere raggiunto attraverso una riduzione lorda*** delle emissioni di gas a effetto serra ***a livello di UE del 92 % rispetto ai livelli del 1990, pari a un massimo di 419 $MtCO_2e$ di emissioni lorde nel 2040 e a un contributo massimo degli assorbimenti netti risultanti dal settore LULUCF e degli*** assorbimenti permanenti di carbonio***. Il contributo massimo degli assorbimenti dovrebbe basarsi su una valutazione d'impatto approfondita della loro espansione sostenibile che tenga conto dei rischi, dei benefici, dei compromessi, anche per quanto riguarda i limiti del pianeta, e del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti***

decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio ***a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS")***.

climatici. Tali obiettivi dovrebbero essere inclusi anche in ogni aggiornamento dei contributi determinati a livello nazionale dell'Unione.

---

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 81
Javi López, Tiemo Wölken, Mohammed Chahim, Annalisa Corrado, César Luena, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo, Marta Temido, Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Thomas Bajada, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento	(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").

europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare ***eventualmente*** con ***limitati*** assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS") ***a partire dal 2036, fatte salve efficaci garanzie supplementari volte ad assicurare che tali assorbimenti non abbiano impatti negativi sulla biodiversità o sui pozzi naturali***.

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 82
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche.*** Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione ***al contributo delle***	(7) Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione ***alla competitività dell'Unione e alla necessità di garantire la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia***. ***Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla fattibilità tecnologica e alla sicurezza***

riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici**. **Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, ***la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel*** sistema per lo scambio di quote di emissioni ***dei gas a effetto serra nell'Unione*** ("EU ETS").

dell'approvvigionamento energetico, in particolare delle reti energetiche. Ciò dovrebbe avvenire in occasione della revisione ***del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione (tassonomia)[7 bis] e*** della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, ***e nel contesto del*** sistema per lo scambio di quote di emissioni ***dell'UE*** ("EU ETS")***, in particolare per valutare meglio il prezzo e l'elasticità dei prezzi delle quote, il rischio legato alla dipendenza da materie prime critiche, la fattibilità finanziaria dell'anticipo degli investimenti e, in particolare, le sfide legate all'accettazione da parte della società***.

---

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

[7 bis] Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1214/oj).

[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 83
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche.*** Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione ***al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici***. ***Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative.*** In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, ***la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel*** sistema per lo scambio di quote di emissioni ***dei gas a effetto serra nell'Unione***("EU ETS").	(7) Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione ***alla competitività dell'Unione e alla necessità di garantire la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia***. ***Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla fattibilità tecnologica e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in particolare delle reti energetiche. Ciò dovrebbe avvenire*** in occasione della revisione ***del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione (tassonomia)[7 bis] e*** della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, ***e nel contesto del*** sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE ("EU ETS")***, in particolare per valutare meglio il prezzo e l'elasticità dei prezzi delle quote, il rischio legato alla dipendenza da materie prime critiche, la fattibilità finanziaria dell'anticipo degli investimenti e, in particolare, le sfide legate all'accettazione da parte della società***.
_____	_____
	[7 bis] Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del

	15.7.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1214/oj).
[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).	[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 84
Lídia Pereira, Peter Liese, Dimitris Tsiodras, Niels Flemming Hansen, Danuše Nerudová, Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da	(7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da

decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").	decarbonizzare con ***l'inclusione di*** assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").
_____	_____
[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).	[7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

Or. en

Emendamento 85
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Le componenti chiave del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" dovrebbero essere completamente rimosse o rivedute radicalmente. Quale misura immediata per il periodo successivo 2030, dovrebbe essere abolito il limite relativo al contributo delle riduzioni nette dei gas a effetto serra all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 di 225 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1119. Inoltre, al più tardi entro il 2030, il regolamento (UE) 2021/1119 dovrebbe essere sottoposto a una revisione completa sulla base delle conoscenze acquisite fino ad allora in merito agli effetti del regolamento (UE) 2021/1119 e del

successivo pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %".

Or. en

Emendamento 86
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il settore del suolo svolge un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'aumento del sequestro biogenico e nella protezione e ripristino della biodiversità. La normativa settoriale per il settore del suolo dopo il 2030 dovrebbe essere concepita in modo da promuovere questi tre obiettivi interconnessi. In particolare, occorre perseguire obiettivi più ambiziosi nel contesto del regolamento (UE) 2018/841.

Or. en

Emendamento 87
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Sebbene la sostituzione dell'energia fossile sia già un pilastro fondamentale della politica climatica, occorre attribuire la stessa priorità alla sostituzione dei materiali ad alta intensità di combustibili fossili con materiali privi di combustibili fossili. Ciò dovrebbe riflettersi nella politica climatica dell'Unione e nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. L'effetto di tale

sostituzione totale e gli sforzi a suo favore dovrebbero essere quantificati nei piani nazionali per l'energia e il clima.

Or. en

Emendamento 88
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'energia nucleare nell'ambito del mix energetico nazionale di alcuni Stati membri contribuisce a garantire la sicurezza energetica e la stabilità dell'approvvigionamento energetico, in particolare la stabilità delle reti. La Commissione dovrebbe presentare senza indebito ritardo la revisione del suo regolamento delegato (UE) 2022/1214(tassonomia)[8 bis], tenendo conto degli sviluppi nel settore delle tecnologie nucleari, compresi i piccoli reattori modulari (SMR)[1 bis].

[1 bis] Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1214/oj).

Or. en

Emendamento 89
Kristian Vigenin

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione dovrebbe mirare a rafforzare il quadro abilitante e ad accelerarne l'attuazione affinché sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 90
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'energia nucleare nell'ambito del mix energetico nazionale di alcuni Stati membri contribuisce a garantire la sicurezza energetica e la stabilità dell'approvvigionamento energetico, in particolare la stabilità delle reti. La Commissione dovrebbe presentare senza indebito ritardo la revisione del suo regolamento delegato (UE) 2022/1214(tassonomia)[8 bis], tenendo conto degli sviluppi nel settore delle tecnologie nucleari, compresi i piccoli reattori modulari (SMR).

[8 bis] Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1214/oj).

Or. en

Emendamento 91
Ana Vasconcelos, Katri Kulmuni, Anna Stürgkh, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Per garantire fiducia e prevedibilità ai partecipanti al mercato, l'Unione dovrebbe salvaguardare l'integrità dell'EU ETS quale strumento centrale della politica dell'Unione in materia di clima e pertanto definire eventuali flessibilità in modo da non comprometterne la credibilità.

Or. en

Emendamento 92
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Il settore dei trasporti è una delle principali fonti di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione. Le emissioni dei trasporti rimangono superiori ai livelli del 1990. Il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, il 2040 e il 2050 richiede un'accelerazione del trasferimento modale verso mezzi di trasporto sostenibili e maggiori investimenti pubblici e privati in soluzioni di decarbonizzazione dei trasporti. In particolare, la valutazione d'impatto dettagliata che accompagna la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile" evidenzia che le emissioni dei trasporti dell'Unione possono essere ridotte del 95-96 % entro il 2050, mantenendo nel contempo una crescita sostenuta dell'attività di trasporto. Ciò è possibile principalmente attraverso un'elettrificazione su larga scala, in particolare nel trasporto stradale e ferroviario, e una migliore efficienza energetica, combinata con un maggiore uso di vettori energetici a zero e basse emissioni nel trasporto aereo e marittimo, che sostituiranno quasi completamente i combustibili fossili entro il 2050. Il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e i modi di trasporto attivi svolge un ruolo significativo nella riduzione delle emissioni dei trasporti dell'Unione e dovrebbe essere ulteriormente incentivato. Il piano di investimenti per i trasporti sostenibili dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti nelle soluzioni di decarbonizzazione dei trasporti, sostenendo nel contempo la leadership industriale europea per quanto riguarda l'innovazione globale nel settore delle

tecnologie pulite.

Or. en

Emendamento 93
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 ***mediante assorbimenti permanenti*** a norma dell'articolo 6

relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con ***stoccaggio*** del carbonio, anche nota come ***BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS***) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, ***economiche*** e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; ***a causa delle incertezze dei crediti internazionali, gli assorbimenti permanenti dovrebbero essere equivalenti almeno al doppio del carbonio emesso;*** il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con ***utilizzo*** del carbonio, anche nota come ***BioCCU***) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute ***e i benefici*** sociali, ***economici*** e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto ***che tengano adeguatamente conto dei costi dell'inazione e dell'equità intergenerazionale***. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle ***delle comunità e delle regioni vulnerabili e*** delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del

19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 94
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti ***in che modo dovrebbe essere modificata la*** legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il ***2040***. Nel ***progettare l'assetto*** futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività ***e sulle piccole e medie imprese***, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti ***adeguatamente l'impatto della*** legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il ***2030***. Nel ***definire il*** futuro ***obiettivo indicativo per il 2040***, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate ***conformemente al presente regolamento***, che non tralascino le ricadute sulla competitività ***dell'Unione***, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative***, per garantire che non vi siano oneri amministrativi e finanziari a carico degli Stati membri e delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese***. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il

dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto***.*** ***Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza***, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto***, sulla sostenibilità finanziaria dell'Unione e sui principi di proporzionalità e sussidiarietà***, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI:

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 95
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività ***e sulle*** piccole e medie imprese, ***e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in***	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute ***e i benefici sociali, ambientali ed economici delle diverse opzioni, gli effetti e i potenziali benefici dell'azione per il clima*** sulla competitività***, in particolare delle*** piccole e medie imprese, ***i costi dell'inazione e i benefici dell'azione nel medio-lungo termine, nonché la necessità di garantire prevedibilità normativa e fiducia agli attori economici, agli investitori e ai cittadini***. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo

linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 96
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti ***in che modo dovrebbe essere modificata la*** legislazione dell'Unione ***applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare*** valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. ***È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a***	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti ***l'impatto – prevalentemente negativo – che la*** legislazione ***ambientale*** dell'Unione ***ha avuto finora sull'economia e sulla società negli Stati membri e svolga di conseguenza*** valutazioni d'impatto dettagliate ***a livello degli Stati membri e settoriale***, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 97
Katri Kulmuni, Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) ***nel*** sistema EU ETS;	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che ***tengano conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e*** non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta

maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) ***mantenendo l'integrità ambientale del*** sistema EU ETS; ***e*** maggiore flessibilità intersettoriale. ***Nell'applicare l'uso dei crediti internazionali, la Commissione deve tenere conto della necessità di garantire condizioni di parità tra gli Stati membri.*** Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle ***circostanze e*** specificità ***nazionali*** degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 98
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui***: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040;*** il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la

dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS***;*** ***maggiore flessibilità intersettoriale***. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 99
Kristian Vigenin

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività ***e*** sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che ***tengano conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e*** non tralascino le ricadute sulla competitività***,*** sulle piccole e medie imprese ***sui costi energetici e sulle esigenze di investimento***, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche

poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide ***e dettagliate*** valutazioni d'impatto ***a livello nazionale e settoriale, garantendo un processo decisionale informato***. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 100
Pascal Canfin, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere ***adeguatamente*** conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, ***nella seconda parte del decennio 2030-2040***; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, ***che dovrebbe corrispondere al massimo a un volume complessivo di emissioni di CO_2 rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di applicazione***; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale***; il ruolo della neutralità***

poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

tecnologica per la rapida diffusione delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio in tutti i settori dell'economia. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 101
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e ***prendere in considerazione l'adozione delle*** misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi ***volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040***, tra cui: un ***potenziale*** contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto ***legislativo*** futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e ***adottare le*** misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi, tra cui: un ***possibile*** contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6***, paragrafo 4,*** dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040***, e stabilito come pilastro separato nell'ambito del quadro climatico, senza incidere sui contributi finanziari dell'Unione per il clima***; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS)***, compreso il loro possibile ruolo*** nel sistema EU ETS; ***un contributo equo di ciascun settore***

poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.	***all'obiettivo per il 2040 e*** maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.
[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).	[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).
[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).	[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).
	Or. en

Emendamento 102
Javi López, Tiemo Wölken, Mohammed Chahim, Annalisa Corrado, César Luena, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo, Marta Temido, Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Thomas Bajada, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. ***È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a*** facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040***, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il*** ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS***; maggiore flessibilità intersettoriale***. Al fine di valutare le ricadute sociali, ***economiche*** e ambientali, l'assetto futuro	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. ***Per*** facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040 ***è opportuno tenere adeguatamente conto del*** ruolo ***limitato*** degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS ***nel periodo successivo al 2036***. Al fine di valutare le ricadute ***e i benefici*** sociali, ***economici*** e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle ***comunità e delle regioni vulnerabili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non***

dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e ***delle*** regioni ultraperiferiche.

esaustivo, le isole e ***le*** regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 103
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La

legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle

legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione ***dovrebbe evitare oneri burocratici eccessivi, promuovere gli investimenti privati e salvaguardare la competitività dell'industria europea, in particolare delle PMI e*** dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la

isole e delle regioni ultraperiferiche.	convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.
[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).	[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).
[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).	[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).
	Or. ro

Emendamento 104
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030***, la cui piena realizzazione è essenziale al fine di***

traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di ***clima*** per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, ***che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese***, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. ***È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale.*** Al fine di valutare le ricadute sociali, ***economiche*** e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni

raggiungere l'obiettivo per il 2040. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di ***neutralità climatica*** per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, ***corredate di osservazioni specifiche***, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. Al fine di valutare le ricadute ***e i benefici*** sociali, ***economici*** e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto ***che tengano debitamente conto dei rischi di dipendenza, dei limiti del pianeta, dei costi dell'inazione e dell'equità intergenerazionale***. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle ***delle comunità e delle regioni vulnerabili e*** delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

ultraperiferiche.

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).	[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).
[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).	[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Motivazione

Soppressione delle flessibilità e alcune aggiunte al testo. È preferibile fare riferimento generale al fatto che la presente proposta contiene osservazioni specifiche di cui la Commissione dovrebbe tenere conto nel quadro per il 2040 senza privilegiarne alcune rispetto ad altre.

Emendamento 105
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. ***È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040.*** Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo ***indicativo*** per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle

poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 106
Ana Vasconcelos, Katri Kulmuni, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La

legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare ***l'assetto futuro***, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, ***l'assetto futuro*** dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle

legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare ***il quadro post-2030***, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS***, garantendone al contempo l'integrità***; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, ***il quadro post-2030*** dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle

isole e delle regioni ultraperiferiche.

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

isole e delle regioni ultraperiferiche.

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 107
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del

Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30

Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040 ***e non prima del 2036***; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30

maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 108
Lídia Pereira, Peter Liese, Dimitris Tsiodras, Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], che	(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, che

stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un ***potenziale*** contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili***, nella seconda parte del decennio 2030-2040***; ***il ruolo degli*** assorbimenti permanenti a livello dell'Unione ***(***cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS***) nel*** sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili ***a partire dal 2031***; ***la contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni ottenute mediante*** assorbimenti permanenti a livello dell'Unione ***come la*** cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e ***la*** cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS***, nell'ambito del*** sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

---

[8] Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli

impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

[9] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

Or. en

Emendamento 109
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Sebbene i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale (ITMO) possano contribuire a indirizzare i paesi a basso reddito verso un percorso di decarbonizzazione, il loro utilizzo da parte degli Stati membri dovrebbe escludere i crediti emessi in paesi terzi le cui industrie competono direttamente con i settori strategici dell'economia dell'Unione. Basarsi eccessivamente sugli ITMO potrebbe comportare il rischio di finanziare sforzi di decarbonizzazione, come l'elettrificazione o la defossilizzazione economica, in paesi terzi, anziché sostenere operazioni comparabili nell'Unione. Tale approccio potrebbe inavvertitamente compromettere

la trasformazione industriale e la competitività dell'Unione spostando gli investimenti e l'innovazione all'estero. Inoltre, l'uso degli ITMO, in particolare quelli legati a soluzioni basate sulla natura quali la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD +), non sempre rappresenta riduzioni effettive o permanenti delle emissioni, a causa di rischi quali l'accreditamento eccessivo e la non permanenza dello stoccaggio del carbonio dovuta al disboscamento illegale, agli incendi boschivi o ai cambiamenti di uso del suolo. La Commissione dovrebbe garantire che le norme di attuazione per l'uso degli ITMO all'interno dell'Unione siano concepite per prevenire gli impatti negativi sull'ambiente e le distorsioni economiche, imponendo rigorosi criteri di integrità, un solido monitoraggio e garanzie efficaci.

Or. en

Emendamento 110
Javi López, Tiemo Wölken, Mohammed Chahim, Annalisa Corrado, César Luena, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo, Marta Temido, Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'Unione ha la responsabilità storica di sostenere l'azione globale per il clima al di là delle sue frontiere, in linea con il principio dell'UNFCCC delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità. Per aumentare la giustizia e l'equità del suo contributo agli sforzi globali di mitigazione, l'Unione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di integrare il suo obiettivo a livello di UE di almeno il 90 % con l'ulteriore acquisizione di crediti

internazionali permanenti di alta qualità, che non sono conteggiati ai fini dell'obiettivo dell'Unione per il 2040.

Or. en

Emendamento 111
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La Commissione dovrebbe essere l'acquirente unico e centrale dei crediti internazionali a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi al fine di garantire la massima qualità dei progetti e la loro razionalizzazione, mantenendo nel contempo il potere negoziale dell'Unione nei confronti dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 112
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Poiché l'***obiettivo ***del presente regolamento, vale a dire fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione*** per il 2040***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al***	(9) ***Per i motivi sopra esposti, la fissazione di un*** obiettivo per il 2040 ***dovrebbe essere sospesa in conformità dell'***articolo ***4 del*** presente regolamento.

principio di sussidiarietà sancito dall'articolo ***5 del trattato sull'Unione europea. Il*** presente regolamento ***si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo***.

Or. en

Emendamento 113
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ***e non può essere realizzato in modo soddisfacente dagli Stati membri da soli, e dovrebbe essere attuato nel rispetto del principio di sussidiarietà, in modo da garantire che tali misure possano essere adottate a livello nazionale*** ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***Il presente regolamento rispetta l'equilibrio tra l'ambizione in materia di clima e la tutela della competitività economica dell'Unione.***

Or. ro

Emendamento 114
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire*** fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire*** in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento ***si limita*** a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo ***in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo***.	(9) ***L'Unione può*** fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040 ***prima del bilancio globale del 2029*** in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea ***e in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo***. Il presente regolamento ***dovrebbe limitarsi*** a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo ***garantendo al contempo una transizione efficiente sotto il profilo dei costi, equa, equilibrata a livello sociale ed economico e giusta che tenga conto delle diverse circostanze nazionali e dell'equità del contributo dell'Unione all'agenda globale in materia di clima***.

Or. en

Emendamento 115
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere***	(9) ***L'*** Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso

conseguito meglio a livello di Unione***, quest'ultima*** può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	articolo***, garantendo al contempo una transizione efficiente in termini di costi, equa, equilibrata a livello sociale ed economico e giusta che tenga conto delle diverse circostanze nazionali***.

Or. en

Emendamento 116
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 –punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1119
Visto 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1) il primo visto è sostituito dal seguente:
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, ***paragrafo*** 1,	***"***visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, ***paragrafi*** 1 ***e 2 e l'articolo 194, paragrafo 2***,***";***

Or. en

(http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj)

Motivazione

Il quadro normativo in materia di clima e le misure corrispondenti hanno una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo; la procedura dovrebbe seguire anche la regola di cui all'articolo 192, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 194, paragrafo 2.

Emendamento 117
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:	***soppresso***
"Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante a livello dell'Unione per il 2040.";	

Or. en

Motivazione

The proposed 90% emissions reduction target by 2040 should be rejected. The impact assessment provided by the European Commission accompanying the proposal does not adequately reflect the economic and social reality. The European Commission's accompanying impact assessment insufficiently reflects the varying financial capacities, energy mixes, and decarbonisation potentials of individual Member States. The adoption of 2040 climate target risks to further undermine the competitiveness of the Union and could incentivize the relocation of investments and carbon-intensive industries to third countries with less stringent climate policies.

Emendamento 118
Laurent Castillo, Sander Smit, Letizia Moratti, Flavio Tosi, Ewa Kopacz, Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, François-Xavier Bellamy, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:	***soppresso***
"Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante a livello dell'Unione per il 2040.";	

Or. en

Emendamento 119
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:	***soppresso***
"Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante a livello dell'Unione per il 2040.";	

Or. en

Emendamento 120
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:	***soppresso***
"Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante a livello dell'Unione per il 2040.";	

Or. en

Emendamento 121
Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini, Michele Picaro, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo ***vincolante*** a livello dell'Unione per il ***2040***.	Il presente regolamento stabilisce inoltre ***il quadro per*** un obiettivo ***climatico*** a livello dell'Unione per il ***2050 e la sua attuazione in modo da rafforzare la competitività dell'Unione, garantire l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché una transizione equa, in linea con il principio di neutralità tecnologica, riconoscendo esplicitamente il ruolo di tutte le soluzioni a basse emissioni di carbonio, tra cui l'energia nucleare, i biocarburanti sostenibili, il biometano, il biogas, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio e le fonti di energia rinnovabile***.

Or. en

Motivazione

Climate policy must not be pursued in isolation from competitiveness, affordability, and security of supply. These dimensions are vital to maintain public support and ensure that Europe leads by example rather than outsourcing emissions and jobs abroad. By integrating these principles into the scope of the Regulation, this amendment elevates them from political statements into legal obligations. It reinforces technology-neutrality and ensures that every step towards the 2050 objective is consistent with a just and economically viable transition. This amendment also clarifies that technological neutrality must explicitly recognise all available low-carbon solutions, ensuring cost-effectiveness and equal treatment of all decarbonisation pathways.

Emendamento 122
Galato Alexandraki, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante a livello dell'Unione per il 2040.	Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante a livello dell'Unione per il 2040. ***Gli obiettivi e le misure adottati sono attuati con piena neutralità tecnologica, compresa l'energia nucleare e altre soluzioni a zero o a basse emissioni, fatto salvo l'articolo 194 TFUE sul diritto di ciascuno Stato membro di determinare il proprio mix energetico.***

Or. el

Emendamento 123
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 1 bis
	Sospensione della fissazione degli obiettivi per il 2040
	L'Unione non fissa né attua alcun obiettivo climatico vincolante per il 2040. La Commissione può, se del caso, presentare valutazioni e scenari per gli sviluppi successivi al 2030 senza proporre obiettivi intermedi vincolanti prima del 2050.";

Or. en

Emendamento 124
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere sia l'equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l'efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.	***"***2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere sia l'equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l'efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo***, come pure l'equità del contributo dell'Unione all'agenda globale per il clima, la competitività dell'Unione, gli impatti economici e l'accettazione sociale.";***

Or. en

Emendamento 125
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:
	"Le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione possono essere compensate mediante crediti internazionali ottenuti al di fuori dell'Unione, ai sensi del presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 126
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
	"e bis) cooperare con le istituzioni e le agenzie per il clima degli Stati membri e garantire che le valutazioni nazionali si riflettano nei suoi lavori;";

Or. en

Motivazione

Attualmente non esiste un meccanismo formale per la cooperazione strutturata tra le istituzioni e le agenzie indipendenti per il clima già presenti negli Stati membri e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (ESABCC). L'assenza di cooperazione si traduce nella mancata considerazione delle competenze nazionali nei lavori finali dell'ESABCC e può ridurre l'accettazione sociale delle azioni raccomandate.

Emendamento 127
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 –punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 4, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell'Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti ***al traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente****. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l'Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.*	***"A partire dal 2026 non sono più previste limitazioni al*** contributo degli assorbimenti netti.***";***

Or. en

Emendamento 128
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il ***55*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il	***"***1. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il ***50*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il

2030.	2030.***";***
Nell'attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali.	
Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell'Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l'Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.	

Or. en

Motivazione

L'obiettivo per il 2030 deve essere adeguato, poiché nonostante tutti gli sforzi compiuti l'UE non è sulla buona strada per conseguire riduzioni del 55 % entro il 2030. A causa dei ritardi nell'attuazione delle tecnologie basate sull'idrogeno nelle industrie ad alta intensità energetica e difficili da decarbonizzare, il raggiungimento dell'obiettivo sarebbe possibile solo chiudendo gran parte di queste industrie, portando così a una massiccia rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e alla perdita di posti di lavoro in Europa. Il conseguimento dell'obiettivo è inoltre subordinato all'attuazione di strumenti socialmente inaccettabili come l'ETS2 per l'edilizia e i trasporti.

Emendamento 129
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90 % entro il 2040 proposto dalla Commissione dovrebbe essere respinto. La valutazione d'impatto fornita dalla Commissione europea che accompagna la proposta non rispecchia adeguatamente la realtà economica e sociale. Non affronta le diverse capacità degli Stati membri, il loro mix energetico e il potenziale di riduzione delle emissioni. L'adozione dell'obiettivo climatico per il 2040 rischia di compromettere ulteriormente la competitività dell'Unione e di orientare gli investimenti verso i paesi terzi.

Emendamento 130
Javi López, Tiemo Wölken, Mohammed Chahim, Annalisa Corrado, César Luena, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo, Marta Temido, Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 ***a livello di UE*** consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a

(emissioni al netto degli assorbimenti) ***del*** 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) ***di almeno il*** 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040. ***Al fine di aumentare il contributo giusto ed equo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, a partire dal 2036 l'Unione può acquisire crediti internazionali permanenti e di alta qualità, che non sono conteggiati ai fini dell'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040, ma possono integrarlo. Tali contributi sostengono i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l'impegno di proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. L'origine, i criteri di qualità e le altre condizioni relative all'acquisizione e all'utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 131
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire ***l'obiettivo della*** neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***il traguardo vincolante dell'***Unione ***in materia di clima per il 2040 consiste in*** una riduzione ***netta*** delle emissioni di gas a effetto serra ***(emissioni al netto degli assorbimenti) del 90*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Al fine di conseguire ***gli obiettivi in materia di*** neutralità climatica ***ed emissioni negative nette*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***l'***Unione ***realizza*** una riduzione ***lorda e livello di UE*** delle emissioni di gas a effetto serra ***di almeno il 92*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040 ***pari a un massimo di 419 $MtCO_2e$ di emissioni lorde in tale anno***. ***Il contributo all'obiettivo della neutralità climatica degli assorbimenti netti risultanti dal***

settore LULUCF e degli assorbimenti permanenti di carbonio è limitato e si basa su una valutazione d'impatto approfondita della loro espansione sostenibile che tiene conto dei rischi, dei benefici, dei compromessi, anche per quanto riguarda i limiti del pianeta, e del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.

Il bilancio di previsione di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2020-2050 è limitato a 27,5 Gt di CO_2 equivalente.

A norma dell'articolo 2, l'Unione realizza emissioni negative nette a partire dal 2041 e stabilisce un percorso verso il conseguimento di tale obiettivo nel suo contributo determinato a livello nazionale.

Or. en

Motivazione

The Climate Law should be amended to achieve climate neutrality in 2040 at the latest, instead of 2050, in order to keep global warming under 1.5°C, and contribute equitably to the temperature goals of the Paris Agreement. At the same time, the EU Climate Law should mandate the establishment of a clear pathway for setting the negative emissions target once net zero has been achieved in 2040. The law should also better clarify the roles of biogenic carbon sequestration by natural sinks, as defined in the LULUCF, and permanent removals in the context of domestic EU climate ambition by capping their contributions towards the achievement of the target, in order to ensure sufficiently ambitious emission reductions.

Emendamento 132
Kristian Vigenin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo

vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

Al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo climatico dell'Unione per il 2040, la Commissione elabora un quadro finanziario integrato che comprenda fonti di finanziamento pubbliche e private e contribuisca a mobilitare gli investimenti necessari in modo tempestivo, prevedibile ed efficace. Tale quadro mira a garantire la coerenza con la pianificazione di bilancio e di investimento dell'Unione, a promuovere l'efficacia in termini di costi e l'efficienza economica e a sostenere una transizione giusta e socialmente equa in tutti gli Stati membri e in tutti i settori.

Or. en

Emendamento 133
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) ***del 90*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) ***di almeno il 78*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040. ***Un'ulteriore riduzione fino al 12 % entro il 2040 è subordinata a progressi misurabili nelle riduzioni assolute delle emissioni di gas a effetto serra da parte di grandi economie selezionate e al loro***

	effettivo impegno a favore degli obiettivi internazionali di finanziamento per il clima, nonché allo sviluppo delle condizioni abilitanti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, terzo comma, lettera c bis), della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Motivazione: un obiettivo del 78 % entro il 2040 corrisponde a quanto l'UE può raggiungere attuando le politiche attuali (attuale quadro strategico dell'UE, ad esempio pacchetto "Pronti per il 55 %").

Emendamento 134
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta ***a livello di UE*** delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90***-95*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040 ***e in una riduzione a livello di UE delle emissioni lorde di gas a effetto serra di almeno l'85 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040***. ***Il volume cumulativo di emissioni di gas a effetto serra nette a livello di Unione nel periodo 2030-2050 è limitato a un massimo di 14 $GtCO_2$-eq.***

Or. en

Emendamento 135
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire ***l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1***, il traguardo ***vincolante*** dell'Unione in materia di clima per il 2040 ***consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040***.	3. Al fine di conseguire ***gli obiettivi fissati nel presente regolamento***, il traguardo ***indicativo*** dell'Unione in materia di clima per il 2040 ***può essere fissato prima della fine del 2029, in anticipo rispetto al bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi***. ***La Commissione può presentare una proposta legislativa, se del caso, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, per modificare il presente regolamento, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in particolare l'analisi dei costi e dei benefici, gli impatti economici e sociali, nonché l'equità del contributo dell'Unione all'agenda globale per il clima.***

Or. en

Emendamento 136
Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini, Michele Picaro, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***il traguardo vincolante*** dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***l'obiettivo*** dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una ***traiettoria indicativa***

delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) ***del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040***.	***dell'Unione verso la*** riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) ***coerente con l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050. Il livello specifico e la natura vincolante dell'obiettivo per il 2040 sono decisi dai colegislatori entro il 30 giugno 2029 sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 3 bis e 4***.

Or. en

Emendamento 137
Pär Holmgren, Isabella Lövin, Alice Kuhnke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1,*** il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in ***una riduzione netta delle*** emissioni di gas a effetto serra ***(emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 %*** rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in ***un obiettivo a livello di UE volto a raggiungere la positività climatica (rimuovendo dall'atmosfera, all'interno dell'Unione, una quantità di gas a effetto serra superiore alle emissioni residue dell'Unione) entro il 2040. Al fine di garantire la prevedibilità nel raggiungimento di tale obiettivo, le*** emissioni ***lorde*** di gas a effetto serra ***dell'Unione sono ridotte a livello di UE di almeno il 95 %*** rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

Or. en

Motivazione

In order to be aligned with the latest climate science and the Paris Agreement, particularly considering historical responsibility and the fact that the EU's fair share of the remaining global emission budget will have been spent before 2040, the Union's binding 2040 climate target should be a target of climate positivity by 2040, where more greenhouse gases are removed from the atmosphere than the remaining emissions. This removal should heavily rely on natural carbon sinks and the gross greenhouse gas emissions reduction target should be at

least 95%. It is of the outmost importance that the target is solely domestic, that is that it concerns emission reductions and carbon removals only within the EU. In order to be aligned with the principles of fairness the EU should support emission reductions in third countries, but this should be through additional efforts and should in no way count towards our own emission reduction targets and responsibilities.

Emendamento 138
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040. ***Il conseguimento di tale obiettivo è guidato dai principi di neutralità tecnologica, efficacia in termini di costi ed "efficienza energetica al primo posto".***

Or. en

Motivazione

The Energy Efficiency First (EE1st) principle is already enshrined in Union legislation, including the Energy Efficiency Directive, and is referenced in the Impact Assessment (SWD(2024) 63 final, Section 1.4.2) as a cornerstone of the Fit for 55 framework. The assessment further highlights that demand reduction and efficiency improvements are among the most cost-effective means of reducing greenhouse gas emissions (Section 6.2) and that they help to limit overall energy system costs (Section 6.4.3).Explicitly integrating EE1st into the 2040 climate target provides policy clarity and ensures that efficiency is considered systematically alongside supply-side solutions. At the same time, EE1st should be applied pragmatically and in coherence with other Union principles, such as technological neutrality and cost-effectiveness, to maintain flexibility for Member States and industry in choosing the most appropriate pathways.

Emendamento 139
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1,*** il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 ***consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040***.	3. Il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 ***previsto inizialmente è sospeso***.

Or. en

Emendamento 140
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire ***l'obiettivo della*** neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione ***netta*** delle emissioni di gas a effetto serra ***(emissioni al netto degli assorbimenti) del*** 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Al fine di conseguire ***gli obiettivi in materia di*** neutralità climatica ***ed emissioni negative nette*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione ***lorda a livello di UE*** delle emissioni di gas a effetto serra ***di almeno il*** 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040. ***Tale obiettivo è conseguito mediante una riduzione a livello di UE delle emissioni lorde di gas a effetto serra dell'83 % rispetto ai livelli del 1990 entro***

il 2040.

Or. en

Emendamento 141
Olivier Chastel, Sophie Wilmès, Benoit Cassart, Jeannette Baljeu, Christine Singer, Andreas Glück

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040 ***tenendo conto che non deve essere arrecato alcun danno alla competitività delle imprese e al potere d'acquisto dei cittadini***.

Or. en

Emendamento 142
Galato Alexandraki, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta***	3. ***Il traguardo per il 2040 rimane indicativo fino a quando la Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre 2027, non presenterà una valutazione d'impatto aggiornata che comprenda test per le***

delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	***PMI, test per l'accessibilità economica dell'energia, analisi della competitività e differenziazione spaziale per Stato membro, prestando particolare attenzione alle isole e alle regioni ultraperiferiche***.

Or. el

Emendamento 143
Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante ***dell'***Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) ***del*** 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante ***a livello di*** Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) ***di almeno il*** 90 % ***e fino al 95 %*** rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

Or. en

Emendamento 144
Ana Vasconcelos, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire ***l'obiettivo della*** neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta	3. Al fine di conseguire ***gli obiettivi in materia di*** neutralità climatica ***ed emissioni negative nette*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040

delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

Or. en

Emendamento 145
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) ***del*** 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) ***di almeno il*** 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

Or. en

Emendamento 146
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta ***a livello di UE*** delle emissioni di gas a

(emissioni al netto degli assorbimenti) del ***90*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del ***95*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

Or. en

Emendamento 147
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del ***90*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del ***77,5*** % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo climatico per il 2040 dovrebbe essere fissato lungo un percorso lineare che vada dall'obiettivo del 55 % per il 2030 all'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette per il 2050. La definizione degli obiettivi deve basarsi sul realismo tecnologico e non dovrebbe presupporre l'impiego di tecnologie inesistenti o incerte.

Emendamento 148
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***il*** traguardo ***vincolante dell'***Unione in materia di clima per il 2040 ***consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro*** il 2040.	3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***del presente regolamento, è fissato un*** traguardo ***indicativo a livello di*** Unione in materia di clima per il 2040***. A tale scopo, entro la fine del 2029, la Commissione effettua una valutazione d'impatto dettagliata per modificare il presente regolamento al fine di includervi il traguardo indicativo dell'Unione in materia di clima per*** il 2040. ***La valutazione d'impatto tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:*** ***a) lo stato di attuazione del pacchetto "Pronti per il 55 %" e il suo impatto socioeconomico sull'industria e le famiglie europee;*** ***b) la competitività globale dell'economia dell'Unione;*** ***c) le conseguenze della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina;*** ***d) le ripercussioni dell'obiettivo di riduzione sui singoli Stati membri e sulle loro economie;*** ***e) le diverse capacità degli Stati membri di ridurre le emissioni alla luce del principio di solidarietà di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2021/1119;*** ***f) le capacità finanziarie degli Stati membri di attuare efficacemente la transizione energetica, nonché la disponibilità di finanziamenti pubblici e privati.***

Or. en

Motivazione

Any potential future intermediate emissions reduction target for 2040 should remain indicative and non-binding to preserve flexibility in the Union's action. By the end of 2029 the Commission shall present a comprehensive and detailed impact assessment on the feasibility and implications of adopting an indicative 2040 target. The assessment should evaluate the

state of the implementation of the Fit for 55 Package and its socio-economic impacts on the European industry, competitiveness and households. The assessment should consider the different circumstances of Member States, including their energy mixes, economic capacities, and financial resources available to support a just energy transition.

Emendamento 149
Galato Alexandraki, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. all'articolo 4 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:
	"3 bis. È possibile fissare un traguardo vincolante per il 2040 soltanto se: a) è garantita la neutralità tecnologica, compresa quella dell'energia nucleare, b) sono adottate misure di attenuazione dei costi per le famiglie e le PMI, c) è prevista una clausola di sospensione in caso di gravi perturbazioni economiche e d) sono previsti regimi di flessibilità specifici per le isole e le regioni ultraperiferiche."

Or. el

Emendamento 150
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Emma Wiesner, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 4 è inserito il paragrafo seguente:
	"3 bis. Al fine di garantire sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2040 e oltre, nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 4 sono fissati obiettivi distinti

per la riduzione lorda delle emissioni e per gli assorbimenti temporanei e permanenti, sulla base di una valutazione d'impatto. Tali obiettivi sono fissati anche per i successivi traguardi climatici dell'Unione. Gli obiettivi di assorbimento dell'Unione comprendono sia obiettivi minimi per gli assorbimenti temporanei e permanenti, volti ad aumentare l'ambizione, sia un contributo massimo degli assorbimenti al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione, volto a garantire una riduzione continua delle emissioni lorde onde evitare effetti deterrenti nei confronti della mitigazione e impedire il superamento delle soglie di sostenibilità. Nell'elaborare le proposte per tali obiettivi, la Commissione tiene conto delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, compreso il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.";

Or. en

Emendamento 151
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata,	***soppresso***

considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

Or. en

Emendamento 152
Kristian Vigenin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina ***la*** pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.	Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina ***periodicamente l'efficacia della*** pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati. ***Se necessario e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata che tenga conto dei diversi livelli di sviluppo economico e dell'intensità di carbonio, degli effetti sulle condizioni abilitanti e/o limitanti, dei punti di partenza iniziali, delle effettive capacità dei singoli Stati membri, della rapida evoluzione della situazione geopolitica e commerciale internazionale e dell'Unione e delle diverse peculiarità geografiche, amministrative, di investimento e socioeconomiche dei vari Stati membri, la Commissione presenta proposte volte ad adeguare le politiche abilitanti, le flessibilità e il quadro finanziario rafforzato per il conseguimento dell'obiettivo summenzionato.*** ***La Commissione mira ad accelerare e rafforzare l'attuazione del quadro abilitante affinché sussistano le***

	condizioni per sostenere le persone fisiche e giuridiche interessate, ad esempio garantendo la competitività dell'industria europea e il benessere dei suoi cittadini più vulnerabili durante tutta la transizione, verso gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e un'economia climaticamente neutra.

Or. en

Emendamento 153
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Emma Wiesner, Anna Stürgkh, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, ***considera l'adozione delle*** misure necessarie, in conformità dei trattati.	Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, ***adotta le*** misure necessarie, in conformità dei trattati***, compresa la revisione della legislazione vigente e la proposta di una nuova legislazione, ove necessario***.

Or. en

Emendamento 154
Galato Alexandraki, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione ***riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.***	***In sede di riesame del quadro post-2030,*** la Commissione ***non propone di includere gli assorbimenti permanenti nell'ETS, se non dopo l'adozione di un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) distinto e rigoroso e il completamento di una fase pilota di cinque anni. La Commissione propone inoltre flessibilità settoriali e misure per l'accessibilità economica dell'energia e il rinnovamento industriale.***

Or. el

Motivazione

Impedisce l'integrazione prematura degli assorbimenti permanenti nell'EU ETS prima dell'istituzione di un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica rigoroso e di una fase pilota. Garantisce flessibilità settoriali e strumenti di accessibilità economica.

Emendamento 155
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per ***conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché*** l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.	Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per ***valutare i progressi verso*** l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

Or. en

Emendamento 156
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.	Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire ***tempestivamente*** il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica ***a livello di UE*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

Or. en

Emendamento 157
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle	Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica ***a livello di UE*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata,

misure necessarie, in conformità dei trattati.	considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

Or. en

Emendamento 158
Ana Vasconcelos, Katri Kulmuni, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.	Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo ***dell'Unione*** della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

Or. en

Emendamento 159
Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini, Michele Picaro, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo ***di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2,***	Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale ***e le ripercussioni sulla macrocompetitività dell'Unione*** per conseguire il traguardo ***per il 2050 e, se del caso, il traguardo per il 2040*** sulla base di

paragrafo 1, e, sulla base di ***una valutazione*** d'impatto ***dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati***.	***valutazioni*** d'impatto ***dettagliate che quantifichino le ripercussioni sui prezzi dell'energia, sugli investimenti, sulle PMI e sull'esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che mettano a confronto tali dati con quelli dei principali partner commerciali***.

Or. en

Emendamento 160
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire ***il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché*** l'obiettivo della neutralità climatica di cui ***all'articolo 2, paragrafo*** 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.	Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui ***agli articoli*** 1 ***e 2 del presente regolamento***, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata ***a norma dell'articolo 5***, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

Or. en

Emendamento 161
Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini, Michele Picaro, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel fissare gli obiettivi intermedi, la politica climatica dell'Unione garantisce la neutralità tecnologica, l'efficienza economica, la semplificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento. Entro il primo trimestre del 2026 la Commissione presenta una proposta "Omnibus per il clima e l'energia" volta a razionalizzare e consolidare il quadro normativo, eliminando le incoerenze e gli ostacoli che aumentano i costi dell'energia.

Or. en

Emendamento 162
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR
Aurelijus Veryga, Beatrice Timgren, Charlie Weimers, Sebastian Tynkkynen, Jacek Ozdoba, Dick Erixon, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Antonella Sberna, Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 163
Jeannette Baljeu, Olivier Chastel, Andreas Glück

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione ***mira ad accelerare e rafforzare*** il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.	Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. ***Affinché l'obiettivo climatico per il 2040 rimanga credibile e realizzabile,*** la Commissione ***accelera e rafforza*** il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE. ***La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, fissa traguardi e indicatori a lungo termine per monitorare l'attuazione tempestiva ed efficace delle condizioni abilitanti.*** ***La Commissione monitora la disponibilità e il costo dei principali fattori di decarbonizzazione. In caso di carenze significative che minacciano la competitività industriale, essa introduce flessibilità normative mirate e proporzionate, anche al di fuori dei cicli di riesame periodici, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e fatti salvi la trasparenza e il riesame.***

Or. en

Emendamento 164
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione ***mira*** ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.	Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione ***dovrebbe mirare*** ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE***, tenendo conto della diversità delle capacità economiche, amministrative, tecnologiche e sociali e della necessità di garantire prezzi dell'energia accessibili, in particolare per i consumatori vulnerabili***.

Or. ro

Emendamento 165
Ondřej Knotek, Silvia Sardone, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc, Jana Nagyová, Filip Turek, Marie-Luce Brasier-Clain, Roberto Vannacci, Barbara Bonte
a nome del gruppo PfE
Jorge Buxadé Villalba, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione mira ***ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per*** garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei ***durante tutta la transizione***, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.	La Commissione mira ***a*** garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei ***al fine di assicurare la competitività***, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Or. en

Emendamento 166
Catarina Martins, Per Clausen, Jonas Sjöstedt, Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Li Andersson, Emma Fourreau, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione***, nel pieno rispetto del diritto dell'UE***.	La Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo richiede una revisione per motivi di chiarezza e coerenza con le norme redazionali giuridiche. La prima frase è formulata erroneamente come un considerando senza alcuna disposizione operativa. "Nel pieno rispetto del diritto dell'UE" è una clausola ridondante in quanto la Commissione è giuridicamente vincolata dai trattati ad agire nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Emendamento 167
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere	Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere

l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.	l'industria e i cittadini europei***, rafforzare la competitività globale dell'economia dell'Unione e promuovere l'innovazione e l'occupazione di qualità*** durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Or. en

Emendamento 168
Lena Schilling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.	La Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Or. en

Motivazione

La prima frase non è in linea con le norme redazionali giuridiche e corrisponderebbe piuttosto a un considerando.

Emendamento 169
Ana Vasconcelos, Andreas Glück, Katri Kulmuni, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione mira ad accelerare e rafforzare ***il*** quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.	Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione mira ad accelerare e rafforzare ***l'attuazione e l'applicazione del*** quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Or. en

Emendamento 170
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, ***non è ancora così per tutte.*** La Commissione mira ***ad accelerare e rafforzare*** il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.	Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto ***negativo sulla competitività, sui prezzi dell'energia e sui cittadini*** sia già visibile, la Commissione mira ***a riesaminare*** il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Or. en

Emendamento 171
Gerben-Jan Gerbrandy, Stine Bosse, Emma Wiesner, Anna Stürgkh, Jeannette Baljeu, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2021/1119
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione ***mira ad accelerare e rafforzare*** il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.	Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione ***accelera e rafforza*** il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Or. en